

CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 29/01/2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (I.C.P.) E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.P.A.) ANNO 2019. RIDETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE PER OTTENERE LA CONFERMA DELLE TARIFFE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 1998 E PROROGA DEI TERMINI PER IL

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA ANNUALE.

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese Gennaio alle ore 15:00 nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

Nominativo	Funzione	Pres. Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA	Sindaco	X
RADAELLI ELISABETTA	Vice Sindaco	X
CANEVARI MAURO	assessore	X
TESTA MICHELE	assessore	X
TOBALDINI DANIELA	assessore	X
GUERRIERO DOMENICO	assessore	X

Presenti: 5 Assenti: 1

Assume la presidenza il SindacoMaria Arcangela Fiorito.

Partecipa il Segretario Generaledott. Franco Andrea Barbera.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (I.C.P.) E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.P.A.) ANNO 2019. RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER OTTENERE LA CONFERMA DELLE TARIFFE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 1998 E PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA ANNUALE

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del citato D.Lgs. n. 267/2000, da cui si evince che la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali è ascrivibile alla competenza funzionale della Giunta Comunale:
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.03.2019;

Visto il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, che istituisce e disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e i diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A.);

Richiamati:

- l'art. 36 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14.03.1996;
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.P. e dei D.P.A., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 29.06.1994;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 25.02.1998, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono state determinate le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 1998;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui si proponeva al Consiglio Comunale di introdurre la c.d. categoria speciale, si confermavano per la categoria ordinaria le tariffe dell'I.C.P. e dei D.P.A. già in vigore dall'anno 1998 e si disponeva di applicare alla categoria speciale una maggiorazione delle tariffe dell'I.C.P. e dei D.P.A. pari al cento per cento della tariffa ordinaria;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui il territorio comunale veniva suddiviso in due categorie denominate, in relazione alla loro importanza, categoria ordinaria e categoria speciale;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 20.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui si confermavano anche per l'anno 2019 le tariffe dell'I.C.P. e dei D.P.A. già in vigore dall'anno 1998 nonché la maggiorazione del cento per cento prevista per la categoria speciale dall'anno d'imposta 2012;

Visti:

- l'art. 11, comma 10, della L. 27.12.1997, n. 449, con cui veniva prevista, a decorrere dal 01.01.1998, la facoltà di aumentare fino ad un massimo del 20 per cento le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 30, comma 17, della L. 23.12.1999, n. 488, che, modificando il suddetto art. 11, comma 10, elevava fino al 50 per cento la facoltà di aumento, a decorrere dal 01.01.2000, per le superfici superiori al metro quadrato;
- l'art. 23, comma 7, del D.L. 22.06.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134, con cui venivamo abrogate le disposizioni dell'art. 11 della citata L. 449/1997;
- l'art. 1, comma 739, della L. 28.12.2015, n. 208, che testualmente recita: "L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012";

Rilevato:

- che il sopra riportato art. 1, comma 739, è stato oggetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 che, nel confermare la legittimità costituzionale della norma, in alcuni passaggi ha portato a concludere che fosse preclusa ai comuni la facoltà di confermare o prorogare, successivamente al 2012, le maggiorazioni tariffarie dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- che l'interpretazione della Corte Costituzionale risulta di fatto confermata dall'art. 1, comma 919, della L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), che testualmente recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato";

Considerato:

- che l'entrata in vigore della citata L. 145/2018 (*Legge di bilancio 2019*) ha comportato un mutamento del contesto normativo vigente alla data di adozione della deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 20.11.2018;
- che, per il mantenimento degli equilibri di bilancio e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti, si rende necessaria la conferma della maggiorazione del 20 per cento vigente sin dall'anno d'imposta 1998;
- che detta conferma è ottenibile rideterminando le tariffe I.C.P. e D.P.A. ai sensi dell'art. 1, comma 919, della Legge di bilancio 2019;

Verificato che, a norma dell'art. 8, comma 3, del citato D.Lgs. 507/1993, il prossimo 31.01.2019 scade il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) annuale;

Considerato:

- che i contribuenti interessati sono tenuti a provvedere autonomamente al calcolo della I.C.P. annuale e alla formazione del relativo modello di versamento;
- che, per agevolare i contribuenti, il capitolato del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni prevede che la società

concessionaria del servizio provveda alla formazione, stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento della I.C.P. annuale, corredati dal relativo modello F24 per il versamento;

- che le attività di "bollettazione" e di recapito richiedono almeno due settimane;

Ritenuta l'opportunità di differire la scadenza per il pagamento dell'I.C.P. annuale dal 31.01.2019 al 28.02.2019 per consentire ai contribuenti interessati il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

con voti unanimi, espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

- 1. di confermare anche per l'anno 2019 la maggiorazione del 20 per cento già in vigore dall'anno 1998, rideterminando a tal fine le tariffe base dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e dei diritti sulle pubbliche affissioni (D.P.A.) previste dall'art. 12 del citato D.Lgs. 507/1993 per le superfici superiori al metro quadrato;
- 2. di confermare la maggiorazione del cento per cento per la categoria speciale introdotta nell'anno d'imposta 2012;
- 3. di prorogare dal 31.01.2019 al 28.02.2019 il termine ultimo per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) annuale;

INDI

Con distinta e separata votazione resa nei termini infracitati, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 de D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SINDACO Maria Arcangela Fiorito (sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Franco Andrea Barbera (sottoscritto digitalmente)